

**STATUTO**  
**DELLA VENERABILE ARCICONFRATERNITA**  
**DEL SANTISSIMO SACRAMENTO DI CORREGGIO**

Revisione degli statuti approvati nella Congregazione Generale del 3 giugno 1875

Art. 1

1. La Venerabile Arciconfraternita del Santissimo Sacramento, sorta in Correggio sul finire del XV secolo, è stata canonicamente eretta da Sua Santità Papa Paolo III in data 30 novembre 1539, con bolla inviata dal cardinale decano Giovanni Domenico De Cupis il 20 maggio 1542. Con successiva bolla del Sig.re Cardinale Scipione Cafarelli Borghese, Prefetto della Camera Apostolica, è stata aggregata il 07 agosto 1612 all'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento di Santa Maria Sopra Minerva in Roma. Con lettera di aggregazione del 14 maggio 1860 è stata affiliata all'Arciconfraternita della Beata Vergine Maria Assunta in cielo, eretta nella chiesa di Santa Maria Monterrone in Roma.
2. Quale associazione pubblica di fedeli (can. 301 § 3) con esclusivi e prevalenti scopi di culto, l'Arciconfraternita è subordinata alla competente autorità ecclesiastica (can. 305 §§ 1-2).
3. L'Arciconfraternita ha sede in Correggio (RE), Corso Mazzini n. 44.

Art. 2

1. L'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento, fedele alle sue tradizioni, ha come scopo la devozione alla Santissima Eucarestia, mediante la santificazione dei suoi membri e la promozione del culto pubblico.
2. Tende all'incremento di una vita più perfetta, alla promozione della dottrina cristiana e alle opere di apostolato, quali sono iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell'ordine temporale mediante lo spirito cristiano (Cfr. *Christifideles Laici* 27)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Christifideles Laici*, Esortazione Apostolica Post-Sinodale (30 dicembre 1988), 27: «E' necessario ora considerare più da vicino la comunione e la partecipazione dei fedeli laici alla vita della parrocchia. In tal senso è da richiamarsi l'attenzione di tutti i fedeli laici, uomini e donne, su di una parola tanto vera, significativa e stimolante del Concilio: «All'interno delle comunità della Chiesa - leggiamo nel Decreto sull'apostolato dei laici - la loro azione è talmente necessaria che senza di essa lo stesso apostolato dei pastori non può per lo più raggiungere la sua piena efficacia». E', questa, un'affermazione radicale, che dev'essere evidentemente intesa nella luce della «ecclesiologia di comunione»: essendo diversi e complementari, i ministeri e i carismi sono tutti necessari alla crescita della Chiesa, ciascuno secondo la propria modalità. I fedeli laici devono essere sempre più convinti del particolare significato che assume l'impegno apostolico nella loro parrocchia. E' ancora il Concilio a rilevarlo autorevolmente: «La parrocchia offre un luminoso esempio di apostolato comunitario, fondendo insieme tutte le differenze umane che vi si trovano e inserendole nell'universalità della Chiesa. Si abituino i laici a lavorare nella parrocchia intimamente uniti ai loro sacerdoti, ad esporre alla comunità della Chiesa i propri problemi e quelli del mondo e le questioni che riguardano la salvezza degli uomini, perché siano

3. Persegue la giustizia e la verità. Dalle attività dell'Arciconfraternita sono escluse qualsiasi finalità di lucro o commerciali. L'Arciconfraternita è apolitica.
4. Secondo lo spirito evangelico e in ossequio al suo mandato il Sodalizio collabora fattivamente con le parrocchie e le associazioni di fedeli pubbliche o private presenti nel vicariato. Collabora con la Comunità Parrocchiale dei santi Quirino e Michele Arcangelo (Cfr. *Christifideles Laici* 26)<sup>2</sup> e, in modo particolare, con il Parroco, quale pastore proprio della Parrocchia, che esercita la cura pastorale sotto l'autorità del Vescovo diocesano (can. 519). Collabora inoltre con la Collegiata di San Quirino alla quale è legata per secolare tradizione.
5. Promuove la conservazione, la valorizzazione ed il recupero del proprio patrimonio storico-artistico, architettonico e archivistico, segno della Fede professata nei secoli dai sodali.

### Art. 3

1. Possono entrare a far parte dell'Arciconfraternita i battezzati nella Chiesa Cattolica, siano essi laici, chierici e religiosi. Dovranno essere persone che godano di buon nome nella società, che tendano mediante l'azione individuale e comune all'incremento di una vita più perfetta, alla promozione del culto pubblico, della dottrina cristiana e a infondere nell'esercizio della vita temporale lo spirito del Vangelo.
2. I fedeli, sia uomini sia donne, che fanno richiesta d'iscrizione all'Arciconfraternita devono avere età non inferiore ai 16 anni. Dovranno presentare domanda o verbalmente o per iscritto agli UFFICIALI entro la Solennità del Corpus Domini, in tempo utile per l'approvazione. Prima del compimento del diciottesimo anno è richiesto anche il consenso dei genitori.
3. Gli affiliati possono essere iscritti ad altre associazioni le cui finalità non siano incompatibili con quelle del Sodalizio.

---

esaminati e risolti con il concorso di tutti; a dare, secondo le proprie possibilità, il loro contributo ad ogni iniziativa apostolica e missionaria della propria famiglia ecclesiastica».

Nelle circostanze attuali i fedeli laici possono e devono fare moltissimo per la crescita di un'autentica comunione ecclesiale all'interno delle loro parrocchie e per ridestare lo slancio missionario verso i non credenti e verso gli stessi credenti che hanno abbandonato o affievolito la pratica della vita cristiana.

<sup>2</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Christifideles Laici*, Esortazione Apostolica Post-Sinodale (30 dicembre 1988), 26: «La comunione ecclesiale, pur avendo sempre una dimensione universale, trova la sua espressione più immediata e visibile nella parrocchia: essa è l'ultima localizzazione della Chiesa, è in un certo senso la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie. E' necessario che tutti riscopriamo, nella fede, il vero volto della parrocchia, ossia il "mistero" stesso della Chiesa presente e operante in essa: anche se a volte povera di persone e di mezzi, anche se altre volte dispersa su territori quanto mai vasti o quasi introvabile all'interno di popolosi e caotici quartieri moderni, la parrocchia non è principalmente una struttura, un territorio, un edificio; è piuttosto «la famiglia di Dio, come una fraternità animata dallo spirito d'unità», è «una casa di famiglia, fraterna ed accogliente», è la «comunità di fedeli». In definitiva, la parrocchia è fondata su di una realtà teologica, perché essa è una comunità eucaristica. Ciò significa che essa è una comunità idonea a celebrare l'Eucaristia, nella quale stanno la radice viva del suo edificarsi e il vincolo sacramentale del suo essere in piena comunione con tutta la Chiesa. Tale idoneità si radica nel fatto che la parrocchia è una comunità di fede e una comunità organica, ossia costituita dai ministri ordinati e dagli altri cristiani, nella quale il parroco - che rappresenta il Vescovo diocesano - è il vincolo gerarchico con tutta la Chiesa particolare.

4. Non si accettano nel Sodalizio le persone appartenenti ad altre Confraternite che vestano una cappa confraternale. Ove poi qualcuno dei nostri confratelli si iscrivesse ad altra Confraternita, come sopra, sarà cancellato dagli elenchi.
5. Tutti i membri sono tenuti a ricevere una formazione permanente in ambito biblico e liturgico alla luce del Magistero vivente della Chiesa con particolare riguardo alla conoscenza delle Costituzioni Conciliari (*Sacrosanctum Concilium, Dei Verbum, Lumen Gentium, Gaudium et Spes*) e dei relativi Decreti conciliari. La formazione è affidata di norma al Cappellano o ad altro sacerdote incaricato.
6. Gli iscritti si impegnano a sostenere economicamente il Sodalizio versando la quota annuale di associazione per le spese necessarie all'attività di culto [*Decreto Congregazionale del 16 Gennaio 1865*]. Si possono eccettuare però da tale tassa il MASSARO MINORE, lo STENDARDIERE, i PORTATORI DEI DEFUNTI, i MAZZIERI ed altri inservienti.

#### Art. 4

1. Gli Organi Direttivi dell'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento sono:
  - a. Congregazioni
  - b. Consiglio dei Vocali
2. Le Congregazioni, composte da tutti i confratelli e le consorelle, sono il supremo organo deliberativo dell'Arciconfraternita. Possono essere Ordinarie e Straordinarie, generali e parziali.
3. Le *Congregazioni Ordinarie*, che sono sempre generali, sono convocate almeno una volta all'anno dal PRIORE per verificare l'andamento della vita confraternale, approvare la relazione del PRIORE e il rendiconto economico, esaminare le linee direttive proposte dal Consiglio dei Vocali e approvare le norme regolamentari. Vi possono partecipare tutti gli affiliati, anche i minori di anni 18 ma senza diritto di voto. Le Congregazioni sono valide con la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà degli affiliati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La *Congregazione Ordinaria* valuta l'attività annuale, propone direttive programmatiche, elegge con voto segreto il PRIORE, il SINDACO, il MASSARO MAGGIORE; approva il bilancio consuntivo e preventivo, determina la misura della quota associativa annuale. Delibera eventuali modifiche allo Statuto, secondo maggioranze qualificate (2/3) e con l'approvazione del Vescovo.
4. Le *Congregazioni Straordinarie* sono o generali o parziali. Possono essere convocate su richiesta del CONSIGLIO DEI VOCALI o di un decimo dei sodali. Le Straordinarie generali si radunano quando vi siano da trattare cose urgenti e di somma necessità. Le parziali sono composte dai soli Vocali ed Ufficiali come indicato nel paragrafo dei Vocali.
5. Tutte le Congregazioni sono convocate dal PRIORE. Se per improvvisa necessità né il PRIORE né il SINDACO potessero convocare una Congregazione, spetta il diritto al MASSARO MAGGIORE; in mancanza ancora di questo al Vocale più anziano.
6. Il CONSIGLIO DEI VOCALI è composto dal PRIORE che lo presiede e da dodici sodali così indicati: quattro membri nominati dal PRIORE; quattro membri eletti dalla *Congregazione Generale* e

quattro membri di diritto: la PRIORESSA, la VICEPRIORESSA, il CAPPELLANO e il SEGRETARIO. Restano in carica un triennio e possono essere rinnovati più volte qualora il PRIORE fosse rieletto o se riconfermati dal nuovo. Quale *Consiglio Direttivo* ha il compito di affiancare gli UFFICIALI nella condotta del Sodalizio, deliberando le decisioni a maggioranza con scrutinio segreto.

7. Il CONSIGLIO DEI VOCALI delibera gli atti di straordinaria amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione previsti dal Codice di Diritto Canonico, integrato dalle delibere della Conferenza Episcopale Italiana e dal Decreto del Vescovo Diocesano ai sensi del can. 1281, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica. Occorre inoltre la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma massima fissata dalla C.E.I. o aventi per oggetto beni di valore storico o artistico o donati all'Arciconfraternita come *ex voto*.

#### Art. 5

1. Gli UFFICIALI dell'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento sono tre:
  - a. Il PRIORE
  - b. Il SINDACO
  - c. Il MASSARO MAGGIORE

Ciascuno dura in carica un triennio. Possono essere confermati più volte.

2. Il PRIORE, eletto dalla Congregazione Ordinaria con voto segreto, dura in carica tre anni e può essere rinnovato più volte. Entro quindici giorni dall'avvenuta elezione si dovrà provvedere alla comunicazione formale al Vescovo del nome del nuovo PRIORE per la conferma vescovile a norma del c. 317 § 1. Il Vescovo darà risposta entro trenta giorni. Scaduto il triennio, il Priore convoca la Congregazione per la nomina del successore.
3. In caso di morte del PRIORE, il SINDACO convoca la *Congregazione Generale* e nomina il successore: se non vuole esercitare questo diritto, lo cede al MASSARO MAGGIORE e se pure questi declina, il VOCALE più anziano presente designa il nuovo PRIORE, che dovrà poi essere eletto a maggioranza di voti segreti e confermato dal Vescovo.
4. Non potranno ricoprire la carica di PRIORE coloro che occupano compiti direttivi nei partiti politici (can. 317 § 4).
5. Gli UFFICIALI dimissionari possono valersi del diritto di indicare il proprio successore, che dovrà essere confermato dalla Congregazione a maggioranza di voti segreti. Nel caso in cui un nuovo Ufficiale non riesca rieletto, resterà in carica il dimissionario per il completamento del triennio di nomina. Se per particolari motivi il già dimissionario così confermato non potesse o non volesse proseguire il mandato, potrà indicare quale suo successore il Vocale più anziano presente, che dovrà essere confermato a maggioranza di voti segreti, come previsto sopra.
6. Per accedere alle cariche sociali o alla nomina a Ufficiale è necessario il compimento della maggiore età.

## Art. 6

1. Il PRIORE procura l'esatta osservanza dello Statuto, custodisce l'Archivio dell'Arciconfraternita, fa adempiere i legati e cura che venga conservato dal SEGRETARIO o da altro confratello la registrazione dei verbali delle Congregazioni e degli altri atti ufficiali.
2. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del CONSIGLIO DEI VOCALI salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
3. È autorizzato, sentiti gli altri UFFICIALI, a cancellare dagli elenchi degli affiliati chi fosse di pubblico scandalo o si fosse rifiutato per tre anni consecutivi di versare la quota annua associativa.
4. Interviene:
  - a. A tutte le celebrazioni liturgiche parrocchiali in cui è prevista l'esposizione o l'Adorazione del Santissimo Sacramento.
  - b. In compagnia degli altri confratelli, dopo il canto del Vespro, assiste con torcia alle *Benedizione eucaristica* nella TERZA DOMENICA di ogni mese e nelle Solennità del NATALE DI N.S.G.C., MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO, EPIFANIA, PASQUA DI RESURREZIONE, ASCENSIONE, PENTECOSTE, ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA, OGNISSANTI, IMMACOLATA CONCEZIONE e dell'ULTIMO DELL'ANNO.
  - c. Partecipa ai Riti della SETTIMANA SANTA e del TRIDUO SANTO, al TRIDUO precedente la Solennità del Patrono San Quirino vescovo martire e alla sua festa, al CORPUS DOMINI, alla festa di San Luigi Gonzaga e di San Michele Arcangelo, compatroni della città di Correggio.
  - d. Alle pubbliche processioni organizzate dall'Arciconfraternita, alle altre processioni parrocchiali ordinarie e straordinarie offrendo il proprio servizio.
  - e. Interviene alla recita dell'*Ufficio del Santissimo Sacramento* durante le SANTE QUARANTORE e nella Solennità del CORPUS DOMINI.
  - f. Partecipa alle Sante Messe e agli Uffici in suffragio dei Confratelli e Consorelle defunti.
  - g. All'Ufficio che da antichissimo tempo si recita nella TERZA DOMENICA di ogni mese a suffragio generale dei Confratelli e Benefattori.
  - h. Assiste il Parroco durante la *Lavanda degli Apostoli* nella messa in *Coena Domini* del Giovedì Santo, coadiuvato dal SINDACO e dal MASSARO MAGGIORE.
  - i. In occasione della celebrazione delle SANTE QUARANTORE che hanno luogo ogni anno nella *Basilica parrocchiale*, ordinariamente dalla mattina del terzo giorno antecedente la Solennità del *Corpus Domini* ai primi Vesperi di quella Solennità, vi assistono ad ogni ora per turno due confratelli o consorelle; il PRIORE vi assiste potendo col SINDACO per almeno due turni al giorno, ivi compresa la recita dell'*Angelus* a Mezzogiorno

Art. 7

1. Il SINDACO è VICE-PRIORE, così in caso di assenza o malattia del PRIORE ne adempie i doveri e lo rappresenta in tutti gli uffici della sua carica.
2. Partecipa a tutte le Celebrazioni, Ufficiature, Cerimonie e Processioni alle quali interviene il PRIORE.

Art. 8

1. Il MASSARO MAGGIORE, quale economo dell'Arciconfraternita, conserva l'inventario degli arredi e dei beni mobili dell'Arciconfraternita, ne custodisce le chiavi in concerto col MASSARO MINORE. In accordo col PRIORE ed il TESORIERE può spendere o riscuotere per le necessità del Sodalizio.
2. In concerto col TESORIERE, rivede i conti alla fine di ogni anno.
3. Assiste, potendo, a tutte le funzioni del Sodalizio.

Art. 09

1. IL CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI dell'Arciconfraternita svolge la funzione di *Consiglio di Amministrazione* ed è composto dal PRIORE, dal SINDACO, dal MASSARO MAGGIORE e dal TESORIERE.
2. Il Consiglio delibera gli atti di straordinaria amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione previsti dal Codice di Diritto Canonico, integrato dalle delibere della Conferenza Episcopale Italiana e dal decreto dato dal Vescovo diocesano ai sensi del c. 1281, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica. Occorre inoltre la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma massima fissata dalla C.E.I. o aventi per oggetti beni di valore storico o artistico o donati alla chiesa ex voto.

Art. 10

1. Le Consorelle eleggono come loro responsabili e rappresentanti nel CONSIGLIO DEI VOCALI due coordinatrici:
  - a. PRIORA (PRIORESSA)
  - b. VICE-PRIORA (VICE-PRIORESSA)
2. La PRIORA, partecipa a tutte le celebrazioni, ufficiature e processioni. Si adopera per garantire la presenza delle Consorelle a tutte le celebrazioni. Subordinata al PRIORE si prodiga per diffondere le finalità dell'Arciconfraternita.

3. La VICE-PRIORA sostituisce la PRIORA in caso di assenza o malattia e la rappresenta in tutti gli uffici della sua carica.
4. Sia la PRIORA, sia la VICE-PRIORA sono elette dalle Consorelle con scrutinio segreto durante la *Congregazione Generale*. Restano in carica tre anni e possono essere rielette.

#### Art. 11

1. Le altre cariche dell'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento sono:
  - a. CAPPELLANO
  - b. SEGRETARIO
  - c. TESORIERE
  - d. VOCALI
  - e. MASSARO MINORE
  - f. MAZZIERI
  - g. PORTATORI DEI DEFUNTI
  - h. VISITATORI
2. Il SEGRETARIO, il TESORIERE ed il MASSARO MINORE vengono nominati dagli UFFICIALI.

#### Art. 12

1. Il CAPPELLANO è il Parroco pro-tempore della Parrocchia di San Quirino o altro sacerdote da lui nominato.
2. Salvo le mansioni affidate al Parroco in quanto tale a norma del diritto, i suoi compiti sono:
  - a. Curare l'orientamento spirituale del Sodalizio.
  - b. Garantire l'adesione agli indirizzi pastorali della Chiesa Universale, della Diocesi e della Parrocchia.
  - c. Celebrare le Sante Messe di suffragio e dei Legati.
  - d. Presiedere i funerali dei sodali e dei defunti le cui famiglie abbiano chiesto il servizio funebre dell'Arciconfraternita.
  - e. Partecipare a tutte le Ufficiature Solenni, Celebrazioni e Processioni dell'Arciconfraternita.
  - f. Celebrare la Novena della Beata Vergine titolare dell'Oratorio dell'Arciconfraternita.
3. Tutti gli altri sacerdoti iscritti al Sodalizio sono detti CAPPELLANI AUSILIARI.

#### Art. 13

1. Il SEGRETARIO deve essere presente a tutte le Congregazioni ordinarie, straordinarie, generali e parziali. Avrà cura di stendere e conservare i verbali delle medesime.

#### Art. 14

1. Il TESORIERE, tiene il registro delle entrate e delle uscite del Sodalizio come gli viene indicato dal MASSARO MAGGIORE e custodisce il denaro.
2. Ogni anno presenta il registro dell'amministrazione al PRIORE per l'approvazione alla presenza del MASSARO MAGGIORE.
3. Redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione della *Congregazione generale* annuale.

#### Art. 15

1. I VOCALI, fissati in numero di dodici, svolgono funzione di consigliere. Devono presenziare a tutte le *Congregazioni* ed al CONSIGLIO DEI VOCALI quando viene convocato dal PRIORE.
2. Unitamente agli altri UFFICIALI, i VOCALI devono partecipare alla soluzione di qualsiasi bisogno o decisione a maggioranza di voti segreti.
3. Per accedere alla nomina di VOCALE è necessario il compimento della maggiore età.

#### Art. 16

1. Il MASSARO MINORE custodisce con cura gli arredi, le cappe e tutto il materiale del Sodalizio. Mantiene la pulizia e l'ordine nelle Cappelle del SS.mo Sacramento e nell'Oratorio della *Mater Amabilis*.
2. Deve essere presente ad ogni Celebrazione, Processione ed Ufficiatura predisponendo tutto quanto possa occorrere alle medesime.
3. Prepara secondo i Tempi e le Solennità gli altari del Ss.mo Sacramento e dell'Oratorio. Per i funerali dei Confratelli e di quei cittadini al trasporto dei quali sia chiamata l'Arciconfraternita, in accordo con il Sagrestano della *Basilica Parrocchiale*, provvede a tutto l'occorrente, secondo le norme liturgiche.
4. È tenuto a dare o a far dare i segni convenzionali con le campane per le Celebrazioni, Processioni ed Ufficiature dell'Arciconfraternita.
5. Egli è come ministrante del Sodalizio, perciò è sua incombenza preparare quanto può occorrere, servire la Santa Messa e le altre Celebrazioni dell'Arciconfraternita.

#### Art. 17

1. I MAZZIERI sono dieci ed ordinariamente sono scelti fra i PORTATORI DEI DEFUNTI. Siccome tutti e dieci non sono necessari salvo che per le Processioni cittadine del Venerdì Santo e del Corpus

Domini, accadendo che qualcuno di essi non possa intervenire a dette processioni sarà tenuto a sostituirlo un altro confratello.

2. Intervengono a tutte le processioni del Sodalizio e della Parrocchia mantenendo il buon ordine con modi consoni.

#### Art. 18

1. I PORTATORI DEI DEFUNTI, fra i quali il primo è per tradizione il MASSARO MINORE, sono stabiliti in numero di sedici. I primi otto formano la categoria destinata al vero ufficio di trasportare il feretro e gli altri otto quella dell'accompagnamento con la torcia. Gli otto della seconda categoria sono convocati secondo l'anzianità in base al numero di torce designate all'accompagnamento del feretro.
2. Ove per un servizio funebre fosse richiesto un maggior numero di Confratelli, gli altri saranno scelti all'occorrenza fra quelli disponibili.

#### Art. 19

1. I VISITATORI, ordinariamente stabiliti in numero di quattro (due uomini e due donne) sono sodali designati dal PRIORE a visitare gli affiliati ammalati, portando loro la vicinanza e la preghiera di suffragio di tutti i Confratelli.
2. Qualora un sodale si trovasse in stato di infermità, sarà cura dei VISITATORI recarsi periodicamente a fargli visita rendendosi prossimi alle famiglie del confratello ammalato, informandosi con discrezione del suo stato di salute, sostenendolo moralmente ed esortandolo ad accostarsi ai Sacramenti.
3. Se il confratello infermo fosse in gravi condizioni o più semplicemente si trovasse impossibilitato a partecipare alla Santa Messa i VISITATORI, in accordo col Cappellano, dovranno prodigarsi affinché l'infermo possa ricevere il necessario conforto spirituale ed accostarsi ai Sacramenti, assistendolo durante la comunione sacramentale domenicale.
4. È compito dei VISITATORI informare periodicamente il PRIORE e la PRIORESSA dello stato di salute dei sodali infermi. Spetta ai VISITATORI segnalare al PRIORE eventuali necessità degli infermi affinché egli possa disporre a loro favore il soccorso degli altri membri dell'Arciconfraternita.

#### Art. 20

1. La cerimonia di Aggregazione di nuovi Confratelli e nuove Consorelle si celebra di norma nella Solennità del Corpus Domini all'interno dell'Oratorio della *Mater Amabilis*.
2. Il rito di Aggregazione si esegue come da apposito libretto stampato.

3. Su istanza del PRIORE e con il consenso del CONSIGLIO DEI VOCALI è possibile fissare la vestizione ad altra data rispetto a quanto tradizionalmente previsto dallo Statuto.

#### Art. 21

1. Le Celebrazioni ordinarie alle quali partecipano i membri dell'Arciconfraternita sono:
  - a. Novena della Beata Vergine Maria, titolare dell'Oratorio e Festa.
  - b. SANTE QUARANTORE e Solennità del CORPUS DOMINI.
  - c. Santa Messa nel giorno di PASQUA DI RESURREZIONE.
  - d. Ai Riti della SETTIMANA SANTA e del TRIDUO SANTO, al TRIDUO precedente la Solennità del Patrono San Quirino vescovo martire e alla sua festa, alla festa di San Luigi Gonzaga e di San Michele Arcangelo, compatroni della città di Correggio.
  - e. Al canto del Vespro di tutte le Solennità dell'Anno Liturgico assistendo con torcia alla *Benedizione eucaristica* nella TERZA DOMENICA di ogni mese e nelle Solennità del NATALE DI N.S.G.C., MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO, EPIFANIA, PASQUA DI RESURREZIONE, ASCENSIONE, PENTECOSTE, ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA, OGNISSANTI, IMMACOLATA CONCEZIONE e dell'ULTIMO DELL'ANNO con il canto del *Te Deum*.
  - f. Tutte le Celebrazioni parrocchiali in cui è prevista l'Esposizione del SS.mo Sacramento ed in particolar modo all'Adorazione che si è soliti fare ogni TERZA DOMENICA di ogni mese
  
2. Le Processioni ordinarie alle quali partecipano i membri dell'Arciconfraternita sono:
  - a. Il Venerdì Santo con il simulacro del *Cristo Morto* per le vie della città.
  - b. Nella Domenica in ALBIS alla chiesa suburbana della BEATA VERGINE DELLA ROSA.
  - c. Il giorno del CORPUS DOMINI col SS.MO SACRAMENTO per le vie della città.
  - d. Il 13 ottobre, partendo dalla chiesa della BEATA VERGINE DELLA ROSA fino alla Basilica di San Quirino, portando la copia dell'immagine della *Beata Vergine delle Grazie*.
  
3. L'Arciconfraternita interviene sempre a tutte le Processioni Parrocchiali ordinarie e straordinarie, essendo il Sodalizio, fin dalla sua istituzione, nato per offrire il proprio servizio alle celebrazioni della Parrocchia di San Quirino.
  
4. Le Celebrazioni e le Processioni ordinarie e straordinarie, sono ordinate di comune accordo tra il Parroco e il PRIORE e sono regolate secondo le circostanze.

5. L'Arciconfraternita con Decreto Congregazionale del 18 Gennaio 1864, di norma, non può intervenire, benché invitata, ad alcuna funzione fuori dalla *Basilica Parrocchiale* e della città di Correggio.
6. Qualora l'Arciconfraternita fosse invitata a partecipare o ad assistere a Celebrazioni organizzate da altre Confraternite o Parrocchie, il PRIORE deve convocare il CONSIGLIO DEI VOCALI e, conosciuto il loro parere espresso a maggioranza di voti, può conformemente rispondere alla richiesta ed organizzare la partecipazione a tali Celebrazioni.
7. Similmente qualora il Sodalizio fosse invitato ad assistere a celebrazioni di persone devote nella *Basilica Parrocchiale*, essa può intervenire purché sia assicurato un numero sufficiente di confratelli. [*Decreto Congregazionale 18 Gennaio 1864*].

#### Art. 22

1. Ai funerali dei sodali, l'Arciconfraternita parteciperà con il maggior numero di Confratelli e Consorelle disponibili, per manifestare la comunione spirituale con il sodale defunto e con la sua famiglia.
2. Il PRIORE ed il SINDACO sono tenuti ad intervenire ai funerali di chi ricoprì in passato la carica di Ufficiale, a quello del Cappellano o dei VOCALI in carica. Intervengono anche ai funerali del Parroco (o del Cappellano che non sia il Parroco) e dei Canonici della Collegiata.
3. Qualora il Sodalizio sia invitato all'accompagnamento di un defunto che in vita non vi apparteneva, l'Arciconfraternita potrà indicare un'offerta per il servizio reso.

#### Art. 23

1. Il patrimonio del Sodalizio è costituito dalle quote annuali degli affiliati e da eventuali oblazioni o contributi dei soci o dei terzi. L'amministrazione del patrimonio è regolata dai canoni del libro quinto del Codice di Diritto Canonico. L'Arciconfraternita non ha fine di lucro. Tutte le prestazioni degli affiliati nei confronti della Confraternita sono gratuite. Si fa divieto di distribuire agli aderenti, anche in modo indiretto, gli utili o gli avanzi di gestione
2. L'Arciconfraternita amministra i beni che possiede a norma dello Statuto, sotto la superiore direzione dell'Autorità ecclesiastica competente, alla quale deve rendere conto dell'amministrazione ai sensi del c. 319 § 1. Deve inoltre presentare alla medesima autorità un fedele rendiconto annuale dell'impiego delle offerte raccolte.
3. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

## Art. 24

1. L'Arciconfraternita si estingue se viene legittimamente soppressa dalla Santa Sede, ai sensi del c. 320 §1, o se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni, ai sensi del c. 120 §1. In caso di estinzione, il suo patrimonio sarà devoluto ad altro ente ecclesiastico civilmente riconosciuto indicato dal Vescovo diocesano, seguendo la procedura prevista dall'art. 20 delle norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 tra l'Italia e la Santa Sede.
2. In presenza di particolari circostanze, ove gravi ragioni lo richiedano, il Vescovo della Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla può nominare, ai sensi del c. 318 § 1, un commissario che in suo nome diriga e rappresenti temporaneamente la Arciconfraternita, in sostituzione degli organi statutari, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme di Diritto Canonico concernenti le Associazioni pubbliche di fedeli con esclusivi scopi di religione e di culto.
4. Si allegano al presente Statuto e ne fanno parte integrante i seguenti documenti:

ALLEGATO A: mappale dei locali della parrocchia già di proprietà all'Arciconfraternita.

ALLEGATO B: inventario delle suppellettili di proprietà dell'Arciconfraternita.